

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 05095/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Nona)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5095 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Dinastar S.r.l., Centro Flegreo, Centro Futura S.r.l., Centro Manzoni S.r.l., Therapic Center S.r.l., Centro Medico Riabilitativo Pompei S.r.l., Centro Pro Juventute Minerva S.r.l., Dhc S.r.l., Panda S.r.l., So.Ge.Sa S.R.L, C.R.S. – Centro di Riabilitazione Sanitaria S.r.l., Istituto per la Cura e Lo Studio della Scoliosi S.r.l., G.A.F. – La Pinetina S.r.l., Società Cooperativa Sociale A R. L. Madre Claudia, Centro Medico Riabilitativo San Marco S.r.l., Studio Cieffemme S.r.l., Fed. I. Salute, Anisap Federazione Regionale delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia n. 81;

Asl Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Domenica Coppola, Massimiliano De Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Asl Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Asl Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Mennitto, Angelo Pasquale Cogliano, Tiziana Tecce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento, previa sospensione:***

a) della delibera della Giunta Regione Campania n. 341 del 11.07.2024, avente ad oggetto "Definizione per gli esercizi 2024-2025 dei limiti prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione.";

b) della delibera della Giunta Regione Campania n. 407 del 31.07.2024, avente ad oggetto: "Definizione per gli esercizi 2024-2025 dei limiti prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione. Modifiche ed integrazioni D.G.R.C. 341/2024";

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 02.01.2025, per l'annullamento, previa sospensione:

a) della delibera della Giunta Regione Campania n. 545 del 24.10.2024, avente ad oggetto "Definizione per gli esercizi 2024-2025 dei limiti prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione. Modifiche ed integrazioni D.G.R.C. 407/2024".

b) per quanto possa occorrere della Delibera ASL Caserta n. 1888 dell'11.11.2024

avente ad oggetto: “presa d’atto della D.G.R.C. n. 545 del 24.10.2024 “determinazione per gli esercizi 2024 – 2025 dei limiti prestazionali e di spesa dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione. Modifiche ed integrazioni”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Asl Napoli 1 Centro, della Asl Caserta e della Asl Benevento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, al primo esame consentito nella fase cautelare, che si presenti assistita da apprezzabili profili di *fumus boni iuris* la sola doglianza relativa alla limitazione entro la misura del 15% del meccanismo della c.d. “osmosi”, da residenziale/semiresidenziale ad ambulatoriale/domiciliare;

Ritenuto, al contrario, che analoghi profili di *fumus boni iuris* non appaiono sussistere, allo stato attuale, con riferimento alle censure che riguardano la determinazione dei tetti di spesa (soggetta ad ampia discrezionalità dell’amministrazione) e il c.d. “extrabudget” al 50% (trattandosi di determinazione priva di carattere autoritativo nei confronti dei soggetti privati);

Ritenuta l’opportunità che – in vista dell’udienza di merito – la Regione Campania depositi, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, documentazione idonea ad illustrare le ragioni poste a fondamento del suddetto

limite del 15%;

Ritenuto di poter compensare le spese di fase, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona) accoglie parzialmente la domanda cautelare, e per l'effetto:

- sospende l'atto impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- dispone gli incumbenti istruttori di cui in parte motiva;
- fissa per la discussione del merito l'udienza pubblica del 20 maggio 2025.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Alessandra Vallefucio, Referendario

Vincenzo Sciascia, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Vincenzo Sciascia**

**IL PRESIDENTE**

**Guglielmo Passarelli Di Napoli**

**IL SEGRETARIO**